



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MUSI e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2009

Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi amministrativi in materia pensionistica

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale assetto normativo degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi amministrativi in materia pensionistica all'interno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituito, in via generale, dagli articoli della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da una serie di atti normativi specifici relativi all'organizzazione e funzionamento dell'Istituto (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366; decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e legge 8 agosto 1995, n. 335), si caratterizza per il rilievo con cui viene considerato il profilo della tutela giurisdizionale degli interessi di lavoratori e aziende e della sua funzione sociale all'interno del più grande ente pubblico previdenziale italiano. Al fine di tutelare questa funzione, garantendo nel contempo maggiori livelli di efficienza e di economicità, il comma 469 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) aveva previsto, con norma di delega rimasta inattuata, che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procedesse, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

In linea con tale progetto, il presente disegno di legge di riforma degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi amministrativi in materia pensionistica intende apportare un' incisiva modifica all'attuale assetto normativo. Quattro sono gli obiettivi che esso si propone di raggiungere:

1. il miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore specializzazione e riduzione significativa nel numero e nella composizione degli organismi, a costi il più possibile contenuti;
2. la garanzia dell'essenzialità di questo strumento di tutela in via giurisdizionale amministrativa grazie a una riaffermazione della terzietà delle funzioni di gestione del contenzioso degli organismi territoriale e centrali;
3. la valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle Parti sociali nella governance dell'INPS a tutela dei cittadini e delle imprese;
4. il rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e di quelle datoriali e del lavoro autonomo.

Il disegno di legge propone dunque una riforma che coniuga razionalizzazione, riordino e semplificazione come elementi fondamentali per realizzare un sistema che risponda ai bisogni di cittadini e aziende, e fornisca il contesto necessario ad una amministrazione capace di fornire servizi di qualità ai cittadini, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento alla cui realizzazione il sistema dei ricorsi amministrativi è tradizionalmente rivolto.

Per quanto riguarda i comitati regionali, si prevede di affidare loro una funzione di indirizzo e vigilanza riferita al territorio di com-

petenza con connotazione programmatica e diretto riferimento al consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INPS. Tali comitati non varierebbero la loro composizione. Il numero dei componenti in campo nazionale si conferma in 542.

Per i comitati provinciali, si prevede una razionalizzazione affidando ad essi la gestione unitaria del contenzioso amministrativo sia per le prestazioni, sia per la cassa integrazione guadagni sia per i contributi. Saranno soppresse le commissioni per la cassa integrazione guadagni affidandone i compiti ai dirigenti competenti per materia, avverso le cui decisioni si potrà opporre ricorso ai comitati provinciali. La previsione è di una riduzione dei componenti pari a 1.984 unità. Per quanto riguarda il restante contenzioso amministrativo, si prevede che il consiglio di amministrazione dell'INPS decida con proprio atto l'importo di soglia tra la decisione a livello provinciale e quella riservata per i maggiori importi in contestazioni a livello di comitati centrali. I comitati provinciali diverrebbero, dunque, l'organismo di riferimento del consiglio di amministrazione nel territorio, con compiti e ruoli delegati dallo stesso. La sua composizione si basa sul criterio della rappresentatività funzionale per cui i componenti, dagli attuali 3.264, si riducono a 1.326 unità.

Di conseguenza, mutano ruolo anche i comitati centrali, ridotti nel numero e accorpati

in base al criterio della specializzazione e della omogeneità in cinque aree, rispettivamente destinate ad assistenza, lavoro dipendente, lavoro parasubordinato, lavoro autonomo, ed infine l'area specialistica del clero. Per quanto riguarda le nuove competenze, si prevede di affidare ai comitati centrali, accanto alle funzioni tradizionali (predisposizione dei bilanci dei fondi amministrati, deliberazione sui bilanci tecnici, vigilanza sull'affluenza dei contributi, proposte al consiglio di amministrazione in materia di prestazioni e contributi), esclusivamente le decisioni relative ai ricorsi in materia contributiva di importo eccedente i limiti fissati per il livello provinciale, nonché le decisioni relative alle sospensive conseguenti alle impugnative motivate per illegittimità dei direttori provinciali INPS nell'ambito dei comitati provinciali. La modifica normativa porterebbe a una riduzione dei componenti da 132 a 55 unità.

I principi ispiratori del disegno di legge vanno altresì rintracciati nella periodica analisi conseguente all'attuazione dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalle elaborazioni svolte dalla commissione mista CIV; consiglio di amministrazione; uffici della Direzione generale INPS, che ha portato alla deliberazione n. 346 del 20 dicembre 2006 del consiglio di amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

COMITATI E ORGANISMI PREPOSTI ALLA DEFINIZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA PENSIONISTICA

CAPO I

COMITATI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, la presente legge modifica l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati provinciali, regionali e centrali operanti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, e in altri atti normativi specifici relativi all'organizzazione e funzionamento dei predetti organi collegiali.

CAPO II

COMITATI PROVINCIALI

Art. 2.

(Composizione)

1. Presso ogni sede provinciale dell'INPS, con l'esclusione di quella di Aosta, è istituito un comitato provinciale composto da:

a) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

c) due rappresentanti dei lavoratori autonomi.

2. Ai comitati di cui al comma 1 partecipano, con voto consultivo:

a) due rappresentanti dei Ministeri vigilanti;

b) il dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato;

c) un ulteriore rappresentante per le regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige come previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 11 agosto 1972, n. 466, e dall'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, nonché dall'articolo 45 della legge 9 marzo 1989, n. 88, limitatamente alle materie di competenza.

3. Il presidente dei comitati di cui al comma 1 è nominato tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

4. I comitati di cui al comma 1 nomina altresì un vicepresidente tra i componenti in carica con potere deliberativo.

Art. 3.

(Nomina dei componenti)

1. I componenti dei comitati provinciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia e sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità.

2. Il comitato provinciale è costituito con decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro. Ai fini della nomina, il direttore della Direzione provinciale del lavoro, sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente, nonché dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il medesimo è preposto, e sentite le locali organizzazioni sindacali, provvede alla ripartizione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, tra i settori economici interessati all'attività dell'INPS, e in particolare alle funzioni del comitato provinciale, in relazione all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, e alla consistenza numerica e al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate.

3. Il decreto di costituzione del comitato provinciale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché nei siti *internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'INPS.

Art. 4.

(Competenze)

1. Il comitato provinciale:

a) decide in via definitiva tutti i ricorsi amministrativi in materia di prestazioni sia di carattere previdenziale sia assistenziale, in materia di contributi, per controversie entro il limite di 50.000 euro per sorte capitale, va-

lore rivalutabile dal consiglio di amministrazione, nonché in materia di prestazioni temporanee. Sono esclusi i ricorsi avverso i provvedimenti relativi agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla religione cattolica, nonché i ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione della domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria, per l'edilizia e l'agricoltura;

b) dispone in merito all'integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

c) delibera in materia di sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura relativamente agli operai agricoli a tempo determinato;

d) delibera in materia di sussistenza del rapporto di lavoro non di competenza dell'organismo di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

e) decide sulle domande di differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive;

f) elabora relazioni periodiche da trasmettere al consiglio di amministrazione e al consiglio di indirizzo e vigilanza sull'andamento del contenzioso amministrativo;

g) attua ogni altro compito affidato dal consiglio di amministrazione;

h) effettua la raccolta di informazioni ed elabora proposte ai fini della partecipazione del comitato regionale alla definizione degli obiettivi dei piani territoriali nonché della predisposizione del bilancio sociale e della valutazione dei piani territoriali per la formazione del budget e per la valutazione dei risultati.

2. Il direttore della competente sede INPS esercita il potere di impugnativa delle decisioni assunte dal comitato provinciale ai sensi dell'articolo 46, comma 9, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 5.

(Soppressione di commissioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le seguenti:

a) le commissioni speciali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

b) la commissione di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

c) la commissione di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

d) la commissione di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

e) le commissioni istruttorie provinciali di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

f) le commissioni istruttorie previste da norme anche regolamentari operanti presso i comitati provinciali dell'INPS.

CAPO III

COMITATI REGIONALI

Art. 6.

(Composizione)

1. Presso ogni sede regionale dell'INPS è istituito un comitato composto da :

a) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

b) nove rappresentanti dei datori di lavoro e lavoratori autonomi.

2. Al comitato di cui al comma 1 partecipano con voto consultivo:

a) un rappresentante della regione;

b) due rappresentanti dei Ministeri vigilianti;

c) il dirigente della sede regionale dell'INPS o suo delegato;

d) un rappresentante, rispettivamente per le regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, come previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 11 agosto 1972, n. 466, e dall'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, nonché dall'articolo 45 della legge 9 marzo 1989, n. 88, limitatamente alle materie di competenza;

e) i presidenti dei comitati provinciali della regione.

3. Il presidente del comitato di cui al comma 1 è nominato tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Il comitato regionale nomina altresì il Vice presidente tra i componenti in carica con potere deliberativo di cui al comma 1.

Art. 7.

(Nomina dei componenti)

1. Il comitato regionale è costituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I componenti del comitato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione e sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità.

3. Il decreto di costituzione del comitato regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché sui siti *internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'INPS.

Art. 8.

(Competenze)

1. Il comitato regionale:

a) cura il coordinamento dei comitati provinciali ai fini dell'espletamento delle

funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*) e del collegamento con la regione ai fini della reciproca informazione in ordine all'attività ed agli orientamenti nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale;

b) intrattiene contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e del lavoro autonomo, con gli enti di patronato e con gli altri interlocutori istituzionali, al fine di fornire informazione sull'attività dell'INPS nell'ambito regionale e di raccogliere indicazioni e proposte;

c) partecipa all'elaborazione degli obiettivi dei piani territoriali ed alla predisposizione del bilancio sociale;

d) valuta, con la direzione regionale, gli obiettivi e le risorse assegnate a i risultati raggiunti dall'amministrazione in relazione al territorio di competenza;

e) formula osservazioni in materia di organizzazione dell'INPS sul territorio, con particolare attenzione al decentramento delle attività e circa l'acquisizione o la locazione di immobili per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INPS sul territorio;

f) svolge ogni altro compito delegato dal consiglio di indirizzo e vigilanza o dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive funzioni;

g) presenta annualmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nel territorio di riferimento.

2. Il comitato regionale della Valle d'Aosta svolge altresì le funzioni attribuite al comitato provinciale.

Art 9.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le commissioni istruttorie regionali previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra commissione istruttoria prevista da norme anche regolamentari operanti presso i comitati regionali dell'INPS.

CAPO IV

COMITATI E ORGANISMI CENTRALI

Art. 10.

(Organismi centrali)

1. Sono organismi centrali dell'INPS:

a) il comitato amministratore per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;

b) il comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori dipendenti;

c) il comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori autonomi;

d) il comitato amministratore del fondo per la gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

e) il comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. Restano ferme le competenze e le attribuzioni dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale dei dipendenti dei diversi settori produttivi, comunque denominati, come disciplinati dalle rispettive norme istitutive, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1.

Art. 11.

(Composizione del comitato amministratore per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)

1. Il comitato amministratore per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali è composto, oltre che dal presidente dell'INPS, che lo presiede, da due componenti del consiglio di amministrazione funzionari dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.639, nonché da due altri funzionari dell'amministrazione dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Composizione del comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori dipendenti)

1. Il comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori dipendenti è composto da venticinque membri di cui otto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, otto in rappresentanza dei datori di lavoro e del lavoro autonomi, uno in rappresentanza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, uno delle aziende di navigazione aerea; uno in rappresentanza del personale dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa, uno in rappresentanza della società Ferrovie dello Stato Spa; uno in rappresentanza del personale dipendente dalle aziende private del gas; uno in rappresentanza delle aziende private del gas; uno in rappresentanza delle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare; due consi-

glieri di amministrazione dell'INPS in rappresentanza della parte pubblica.

Art. 13.

(Composizione del comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori autonomi)

1. Il comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori autonomi è composto da diciassette membri di cui sette in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli esercenti attività commerciali, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli artigiani, quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni due consiglieri di amministrazione dell'INPS in rappresentanza della parte pubblica.

2. L'INPS disciplina con regolamento le particolari modalità di organizzazione e composizione del comitato in modo da tener conto nella assunzione delle decisioni delle relative peculiarità delle categorie del lavoro autonomo.

Art. 14.

(Composizione del comitato amministratore del fondo per la gestione, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Il comitato amministratore del fondo per la gestione, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è composto da dodici membri di cui cinque in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura; cinque in rappresentanza dei lavoratori iscritti alla Gestione; due consiglieri di amministrazione dell'INPS in rappresentanza della parte pubblica.

Art. 15.

(Composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)

1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il clero secolare e i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è composto da sei membri di cui tre in rappresentanza del clero secolare, uno in rappresentanza dei ministri di culto di religione diversa dalla cattolica; due consiglieri di amministrazione dell'INPS in rappresentanza della parte pubblica.

Art. 16.

(Nomina dei componenti)

1. I componenti dei comitati centrali di cui all'articolo 10 sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità; i componenti in rappresentanza delle parti sociali, ad eccezione dei comitati di cui agli articoli 11 e 15, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative.

2. I comitati centrali sono costituiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il decreto di costituzione dei comitati centrali è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché nei siti *internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'INPS.

Art. 17.

(Presidente dei comitati)

1. Il Presidente del comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori dipendenti e del comitato amministratore del fondo per

la gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è scelto tra i componenti in carica in rappresentanza dei lavoratori.

2. Il comitato amministratore per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali è presieduto dal Presidente dell'INPS o da altro consigliere di amministrazione delegato.

3. Il Presidente del comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori autonomi è scelto tra i componenti in carica in rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro autonomo dell'artigianato, degli esercenti attività commerciale e dell'agricoltura con criterio di rotazione a scadenza del mandato.

4. Il Presidente del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è scelto tra i membri in carica in rappresentanza del clero secolare.

Art. 18.

(Competenze)

1. I comitati di cui all'articolo 10, comma 1, hanno le seguenti competenze comuni:

a) esprimono parere sui bilanci annuali preventivo e consuntivo, nonché sulle note di variazione ai bilanci preventivi, della gestione o gestioni di competenza;

b) deliberano i bilanci tecnici della gestione o gestioni di competenza;

c) formulano proposte al consiglio di amministrazione in materia di prestazioni e contributi che le trasmette con proprio motivato parere ai Ministeri vigilanti;

d) vigilano sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui al comma 6, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) assolvono ogni altro compito demandato da leggi o regolamenti o dal consiglio di amministrazione;

f) predispongono su base annuale una relazione da trasmettere al consiglio di amministrazione e al consiglio di indirizzo e vigilanza sull'andamento della gestione dei fondi o casse amministrati, e del contenzioso amministrativo, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati dai comitati provinciali e impugnati di direttori delle competenti sedi periferiche, ai fini delle successive segnalazioni ai Ministeri vigilanti.

2. Il comitato amministratore per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali delibera altresì l'annullamento o l'esecuzione, anche parziale, delle deliberazioni adottate dai comitati provinciali e impuginate dal direttore delle competenti sedi periferiche, ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nelle materie di competenza.

3. Il comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori dipendenti delibera altresì in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi dovuti alle gestioni di competenza, per controversi di importo superiore a 50.000 euro per sorte capitale, valore rivalutabile dal consiglio di amministrazione; delibera in unica istanza sui ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, per l'edilizia e l'agricoltura, delibera l'annullamento o l'esecuzione, anche parziale, delle deliberazioni adottate dai comitati provinciali e impuginate dal direttore delle competenti sedi periferiche, ai sensi dell'articolo 46 della citata legge n. 88 del 1989, nelle materie di competenza.

4. Il comitato amministratore delle gestioni dei lavoratori autonomi, delibera altresì in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alle gestioni di competenza, per controversie di importo superiore a 50.000 euro per sorte capitale, valore rivalutabile dal consiglio di amministrazione, de-

libera l'annullamento o l'esecuzione, anche parziale, delle deliberazioni adottate dai comitati provinciali e impugnate dal direttore delle competenti sedi periferiche, ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nelle materie di competenza.

5. Il comitato amministratore del fondo per la gestione, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delibera altresì sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione di competenza, per controversie di importo superiore a 50.000 euro per sorte capitale, valore rivalutabile dal consiglio di amministrazione, delibera l'annullamento o l'esecuzione, anche parziale, delle deliberazioni adottate dai comitati provinciali e impugnate dal direttore delle competenti sedi periferiche, ai sensi del più volte citato articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nelle materie di competenza.

6. Il comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il clero secolare e i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica delibera altresì in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti al fondo, nonché in materia di prestazioni.

Art. 19.

(Pari opportunità)

1. Nella composizione degli organismi territoriali dell'INPS e dei comitati centrali di cui all'articolo 10, comma 1, è rispettato il principio della pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 20.

(Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei lavori)

1. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei lavori dei comitati provinciali, regionali e centrali, ivi compresa, per

i comitati provinciali e regionali, l'eventuale costituzione nell'ambito degli stessi di commissioni istruttorie, sono disciplinate dal Regolamento delle riunioni degli organi collegiali dell'INPS.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri ulteriori rispetto alle disponibilità di bilancio fissate annualmente per le spese di funzionamento dei comitati stessi.

TITOLO II

TERMINI E MODALITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Termini e modalità dei ricorsi)

1. Il termine per ricorrere in via amministrativa ai competenti comitati provinciali e centrali è di novanta giorni, a pena di decadenza, dalla data di notifica ovvero dalla comunicazione all'interessato del provvedimento.

2. La decisione sul ricorso di cui al comma 1 è assunta dal competente comitato entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

3. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 22.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, si applica anche a tutti i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, salvo presentazione di nuovo ricorso amministrativo entro novanta giorni dalla medesima data.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia.

3. Alla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali deve corrispondere il conseguente riproporzionamento degli impegni di spesa per il loro funzionamento. È fatto divieto, altresì di aumentare i compensi ai componenti degli organismi istituiti dalla presente legge.

